

**1. NORME GENERALI****1.0 Definizioni**

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

**E.ON Produzione S.p.A.:** E.ON Produzione S.p.A.

**Fornitore:** la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del contratto di servizio, si è impegnata all'espletamento del servizio.

**Contratto di servizio:** l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione del servizio comprendente di norma:

- **Lettera d'ordine:** documento in cui sono precisati, tra l'altro, l'oggetto del contratto di servizio, la suddivisione in partite, il programma cronologico e le specifiche norme economiche ed amministrative inerenti il contratto;
- **Lettera di accettazione:** il documento sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore con il quale lo stesso accetta il contratto di servizio incondizionatamente;
- **Consistenza del servizio e/o Elenco Prezzi e relative Norme di Misurazione e Contabilizzazione:** documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni del Fornitore, i corrispettivi e le norme di misurazione e contabilizzazione delle quantità a cui deve essere applicato il relativo prezzo di elenco;
- **Capitolato Tecnico:** documento contenente la estensione, le esclusioni del servizio e le prescrizioni di carattere tecnico sia funzionali che costruttive.  
Il capitolato tecnico è, di norma, corredato dei necessari allegati;
- **Capitolato per prestazioni di servizi vari:** il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il contratto di servizio.

L'insieme dei suddetti documenti costituisce, in modo unitario ed inscindibile, il contratto di servizio, nel seguito "contratto".

**1.1 Differenzia tra documenti contrattuali**

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.0 si precisa che, in caso di incompatibilità tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti stessi si trovano ivi elencati.

**1.2 Obblighi del Fornitore**

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a completo carico del Fornitore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'E.ON Produzione S.p.A. nei documenti di cui all'art. 1.0.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico del Fornitore è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte del Fornitore assumere obblighi ed oneri, anche economici, non indicati nei suddetti documenti, ma necessari per l'espletamento del servizio, questi sono a completo carico del Fornitore.

Quanto forma oggetto del contratto è disciplinato esclusivamente dai documenti costituenti il contratto ai sensi dell'art. 1.0.

**1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme**

Il Fornitore, nella esecuzione del servizio deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di previdenza, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare il contratto.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 5 lettera g) della legge 23/10/1960 n. 1369, deve munirsi, quando necessario, prima dell'inizio del servizio, dell'autorizzazione del competente Ispettorato del Lavoro circa la esclusione dalla disciplina dell'art. 3 della stessa legge.

**1.4 Responsabilità**

Il Fornitore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne l'E.ON Produzione S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere al riguardo.

**1.5 Denuncia ad Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici**

Il Fornitore e per suo tramite gli eventuali subappaltatori devono trasmettere all'E.ON Produzione S.p.A., prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, concernenti i propri dipendenti.

Successivamente i medesimi hanno l'obbligo di trasmissione periodica all'E.ON Produzione S.p.A. di copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

**1.6 Comunicazioni e disposizioni, constatazioni in contraddittorio**

Le comunicazioni al Fornitore hanno luogo per iscritto. Esse possono essere trasmesse alla sede del Fornitore o consegnate direttamente al suo Rappresentante come definito all'art. 4.2. Qualora il Fornitore non presenti per iscritto le sue osservazioni ad eventuali disposizioni comunicate dall'E.ON Produzione S.p.A. entro dieci giorni dalla loro ricezione, le disposizioni stesse si intendono integralmente accettate e il Fornitore perde il diritto di avanzare riserve. Sulle osservazioni eventualmente presentate dal Fornitore, l'E.ON Produzione S.p.A. deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione. Ogni qualvolta uno dei contraenti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'esecuzione del servizio, l'altro è tenuto ad aderire e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione. I contraenti non potranno avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta. Il Fornitore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

**1.7 Personale dipendente dal Fornitore**

Il Fornitore deve effettuare il servizio con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse agli obblighi derivanti dal contratto. In particolare egli deve provvedersi e servirsi di tutta la mano d'opera occorrente, impegnandosi inoltre a comunicare all'E.ON Produzione S.p.A. i nominativi ed i dati anagrafici del personale che di volta in volta è incaricato dell'esecuzione del servizio. Comunque il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta se, nel corso del servizio, deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera. Il Fornitore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per l'E.ON Produzione S.p.A. - di quei dipendenti per i quali l'E.ON Produzione S.p.A. avanzasse, a suo insindacabile giudizio, apposita richiesta. Il Fornitore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale da lui dipendente. Il Fornitore deve provvedere affinché il proprio personale rispetti le procedure messe in atto dall'E.ON Produzione S.p.A. per il controllo degli accessi. Il Fornitore, se non previsto a cura dell'E.ON Produzione S.p.A., deve dotare il personale dipendente di un tesserino di riconoscimento. In relazione a quanto eventualmente previsto sulla lettera d'ordine relativamente ai subappalti (cfr. successivo art. 2), il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

**1.8 Trattamento economico e tutela del personale**

Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto al servizio. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In relazione a quanto eventualmente previsto sulla lettera d'ordine relativamente ai subappalti (cfr. successivo art. 2), il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

**1.9 Prova degli adempimenti**

Il Fornitore, tutte le volte che l'E.ON Produzione S.p.A. lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità. L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva in ogni momento la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove il Fornitore non dimostri di essere in regola con gli adempimenti di legge, nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere.

**1.10 Assicurazioni**

Prima di dare inizio al servizio, il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare assicurazione per tutta la durata del contratto e per importo adeguato all'attività da svolgere, contro tutti i danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà. La polizza di assicurazione, che dovrà contenere in particolare la clausola di rinuncia da parte della società assicuratrice al diritto di rivalsa nei confronti dell'E.ON Produzione S.p.A., dovrà essere esibita preliminarmente all'inizio delle attività e gli estremi di essa dovranno essere riportati nel verbale di consegna. Il Fornitore deve comunque tenere indenne l'E.ON Produzione S.p.A. da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

**1.11 Dovere di riservatezza**

Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutte le informazioni, i documenti e i disegni riguardanti l'oggetto del servizio e ad astenersi, salvo preventivo benestare scritto dell'E.ON Produzione S.p.A., dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, articoli e notizie su quanto fosse venuto a sua conoscenza e/o in possesso in relazione all'espletamento del servizio medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto dell'E.ON Produzione S.p.A., salvo preventivo benestare scritto dell'E.ON Produzione S.p.A. stessa.

**2. SUBAPPALTI**

Salvo che sia espressamente previsto nella lettera di ordine, non è ammesso il subappalto. Nel caso in cui il Fornitore affidi anche solo parte del servizio in subappalto, l'E.ON Produzione S.p.A. può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto a norma dell'art. 11.1. Parimenti, l'E.ON Produzione S.p.A. può avvalersi della suddetta facoltà qualora nella lettera di ordine sia previsto il subappalto ed il Fornitore affidi anche solo parte del servizio in subappalto senza la preventiva autorizzazione.

**3. SICUREZZA SUL LAVORO****3.1 Norme antinfortunistiche**

Il servizio dovrà essere eseguito in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose e alle opere esistenti. Il Fornitore dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- dal D.P.R. del 07/01/1956 n. 164;
- dal D.P.R. del 27/04/1955 n. 547;
- dal D.Lgs. del 19/09/1994 n. 626.
- dal D.Lgs. del 25/11/1996 n. 624.

Il servizio dovrà essere eseguito in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti.

**3.2 Decreto Legislativo n. 626/94**

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, l'E.ON Produzione S.p.A. fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale:

- sui rischi specifici esistenti nell'area in cui sarà svolta l'attività lavorativa;
- sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dal personale E.ON Produzione S.p.A. o dipendente da altre imprese;
- sui piani di emergenza aziendali.

L'E.ON Produzione S.p.A. coopererà con il Fornitore all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici incidenti sull'attività oggetto del contratto; il Fornitore si assume l'onere dell'attuazione di tali misure. In caso di mancata osservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui al presente art. 3.2, o di cui al precedente art. 3.1, l'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 11.1, fermo restando la piena e diretta responsabilità del Fornitore per i danni eventualmente causati all'E.ON Produzione S.p.A..

**4. RAPPRESENTANZE – COORDINAMENTO****4.1 Rappresentanza dell'E.ON Produzione S.p.A.**

L'E.ON Produzione S.p.A. ha diritto di controllare e verificare, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dall'E.ON Produzione S.p.A., nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte del Fornitore medesimo di tutte le attività necessarie per l'espletamento del servizio.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale dell'E.ON Produzione S.p.A., non liberano il Fornitore dagli obblighi e responsabilità inerenti al corretto espletamento del servizio, in piena rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione del servizio.

**4.2 Rappresentanza del Fornitore**

Il Fornitore prima dell'inizio delle attività designa un proprio Rappresentante preposto alla direzione dei cantieri. Il Rappresentante del Fornitore, al quale competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio, deve essere in possesso dei requisiti di legge, essere munito delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. Ove l'E.ON Produzione S.p.A., a suo insindacabile giudizio, richieda al Fornitore la sostituzione del Rappresentante, il Fornitore dovrà provvedere immediatamente e senza oneri per l'E.ON Produzione S.p.A. alla sua sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti. Il Rappresentante del Fornitore dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna attività subisca ritardi per effetto della sua assenza.

**4.3 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività dell'E.ON Produzione S.p.A.**

Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria attività in modo tale da non recare molestia e comunque da non ostacolare quella svolta direttamente dall'E.ON Produzione S.p.A. e da altri appaltatori o fornitori nell'ambiente di lavoro dell'E.ON Produzione S.p.A.. In ogni modo, il Fornitore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti appaltatori e fornitori in maniera da non ostacolare il migliore

coordinamento di tutti i lavori. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente punto, il Fornitore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

**5. ESECUZIONE DEL SERVIZIO****5.1 Divieto al Fornitore di sospendere o rallentare le attività**

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, il Fornitore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le attività. Per qualunque arbitraria sospensione del servizio da parte del Fornitore, l'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 11.1, ferma restando la piena e diretta responsabilità del Fornitore stesso per i danni eventualmente causati all'E.ON Produzione S.p.A..

**5.2 Esecuzione in danno**

Qualora il Fornitore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione di quanto previsto in contratto anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, l'E.ON Produzione S.p.A. avrà il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che l'E.ON Produzione S.p.A. dovesse eventualmente sopportare saranno a carico del Fornitore.

**6. PREZZI CONTRATTUALI E CAUZIONE****6.1 Condizioni ambientali**

Con la lettera di accettazione, il Fornitore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione dei prezzi. Il Fornitore quindi ha preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio.

**6.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali**

Quanto forma oggetto del servizio, comprese le eventuali varianti, è remunerato in base ai prezzi stabiliti in contratto ed a quelli, eventuali, definiti con le modalità dell'art. 6.3. Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a prestazioni interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessorie, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate. Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico dell'E.ON Produzione S.p.A.. Con la lettera di accettazione il Fornitore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile del Fornitore oltre alla totalità delle spese e di tutti gli oneri inerenti il compimento del servizio ai sensi delle pattuizioni contrattuali. In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

**6.3 Valutazione economica delle varianti**

L'E.ON Produzione S.p.A., durante l'esecuzione del servizio, ha la facoltà di ordinare prestazioni che non siano previste nei documenti contrattuali compensandole con nuovi prezzi. La valutazione economica delle varianti è determinata sulla base della richiesta formulata dall'E.ON Produzione S.p.A. e dell'offerta presentata dal Fornitore, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in analogia con i prezzi contrattuali ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali in vigore alla data del contratto. L'offerta del Fornitore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici necessari a consentire all'E.ON Produzione S.p.A. la valutazione delle variazioni della consistenza del servizio e dei relativi costi per effetto dell'introduzione delle varianti stesse. Detti documenti devono essere analoghi, in particolare per quanto riguarda il grado di dettaglio, a quelli redatti dal Fornitore in sede di offerta. In caso di mancato accordo il Fornitore è tenuto comunque a dare corso all'esecuzione della prestazione. In questo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dall'E.ON Produzione S.p.A., salvo il diritto del Fornitore di avanzare, nei termini e con le modalità dell'art. 12.1, specifiche riserve.

**6.4 Prestazioni a consuntivo**

Ove espressamente previsto in contratto, durante il periodo di espletamento del servizio l'E.ON Produzione S.p.A., per iscritto, può richiedere, con congruo preavviso al Fornitore, il quale è tenuto ad adempiere, anche l'esecuzione di alcune prestazioni accessorie inerenti il servizio. Anche per queste prestazioni il Fornitore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione dell'E.ON Produzione S.p.A. la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la sua esclusiva responsabilità, a quanto comunque occorra. L'esecuzione di prestazioni di cui al primo comma non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini contrattuali, nè a compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisorie e materiali o per le eventuali interferenze.

**6.5 Invariabilità dei corrispettivi**

I corrispettivi contrattuali si intendono fissi ed invariabili.

**6.6 Cauzione**

Il Fornitore, ove espressamente stabilito nel contratto, deve costituire a favore dell'E.ON Produzione S.p.A. cauzione sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria pagabile a prima richiesta e per l'intero importo riportato in contratto. La predetta cauzione è costituita a garanzia dell'esatto adempimento, da parte del Fornitore, di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti all'E.ON Produzione S.p.A. dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. In tutti i predetti casi l'E.ON Produzione S.p.A. ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma dovuta al Fornitore, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. In ogni caso il Fornitore è obbligato a reintegrare l'importo della cauzione di cui l'E.ON Produzione S.p.A. si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio.

Lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'E.ON Produzione S.p.A. al termine dell'esecuzione del servizio ed in sede di chiusura del rapporto, dopo che saranno stati adempiuti dal Fornitore tutti gli obblighi assunti.

**7. CONTABILITÀ****7.1 Contabilità dei compensi a misura****7.1.0 Norme contabili**

Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nelle voci di prezzo contrattuali ed alle norme contrattuali di misurazione.

**7.1.1 Procedura contabile**

Con il procedere delle attività, dopo gli eventuali rilievi in contraddittorio e qualora l'E.ON Produzione S.p.A. ne ravveda la necessità, l'E.ON Produzione S.p.A. stessa effettua la determinazione e la classificazione delle quantità eseguite su appositi libretti di misura. Tali libretti devono essere firmati ad ogni aggiornamento dal Fornitore, il quale ha la facoltà di firmare anche con riserva. Qualora il Fornitore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura, l'E.ON Produzione S.p.A., dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata, procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano i libretti di misura; le misurazioni ivi riportate fanno piena fede nei confronti del Fornitore. L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimata delle attività eseguite.

**7.2 Contabilità dei compensi a corpo****7.2.0 Norme contabili**

Il prezzo a corpo è contabilizzato in quote percentuali così come stabilite nel contratto, alle scadenze ivi fissate, previo accertamento,

- di norma in contraddittorio, degli eventi contrattualmente stabiliti.
- 7.2.1 **Procedura contabile**  
L'E.ON Produzione S.p.A., ove ne ravveda la necessità, riporta nei libretti delle misure di cui al primo comma dell'art. 7.1.1, con il procedere delle attività, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.
- 7.3 **Contabilità delle prestazioni a consuntivo**
- 7.3.0 **Norme contabili**  
Le prestazioni a consuntivo saranno compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego della manodopera, macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati ed alle quantità di materiali effettivamente impiegati.
- 7.3.1 **Procedura contabile**  
Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate con frequenza giornaliera negli appositi rapportini in cui sono indicate le attività eseguite, le qualifiche e il tempo di effettivo impiego della manodopera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e la descrizione e quantità dei materiali forniti. I predetti rapportini, redatti in contraddittorio, devono essere firmati dal Fornitore, il quale ha diritto di firmarli anche con riserva e costituiscono il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo.
- 7.4 **Registro di contabilità**  
Il registro di contabilità è aggiornato alle scadenze periodiche previste nel contratto. Le quantità annotate nei libretti di misura sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali. Ogni aggiornamento del registro di contabilità, messo a disposizione dall'E.ON Produzione S.p.A. presso i propri uffici, deve essere sottoscritto, in tutte le pagine, dal Fornitore, entro quindici giorni dall'invito dell'E.ON Produzione S.p.A.. Contestualmente l'E.ON Produzione S.p.A. consegna al Fornitore copia dei documenti sottoscritti. Nel registro di contabilità sono registrati, di volta in volta, anche gli eventuali importi relativi a sospensioni, compensi, penali ed agli altri eventuali addebiti comunque mossi dall'E.ON Produzione S.p.A.. Nel caso di mancata presentazione del Fornitore entro il termine suddetto, si danno come accertate ed accettate le registrazioni fatte dall'E.ON Produzione S.p.A. e il Fornitore decade dal diritto di far valere, in qualunque modo e tempo, riserve e/o richieste che ad esse si riferiscano.
- 8. PAGAMENTI**
- 8.1 **Situazioni provvisorie di avanzamento delle attività**  
Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, l'E.ON Produzione S.p.A. predispone la situazione provvisoria progressiva di avanzamento che viene emessa entro trenta giorni dalla fine del periodo cui la situazione fa riferimento.  
Copia di detta situazione sarà consegnata al Fornitore che emetterà fattura per il corrispondente importo.
- 8.2 **Pagamenti in acconto**  
Al Fornitore verrà corrisposto un acconto pari al 95% dell' ammontare corrispondente a quello della situazione provvisoria predetta, salvo diversa pattuizione contrattuale. I pagamenti in acconto al Fornitore saranno effettuati dall'E.ON Produzione S.p.A. solo in base alle risultanze delle situazioni di avanzamento. Per nessun motivo verranno corrisposti al Fornitore altri acconti che non siano quelli sopra specificati, nè verrà accordato il versamento frazionato o comunque anticipato degli acconti medesimi. L'emissione delle situazioni di avanzamento e la liquidazione delle fatture non potranno mai valere come accettazione del servizio prestato nè delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione (se prevista).
- 9. ACCETTAZIONE**  
Il Fornitore deve eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, le attività oggetto del servizio secondo quanto specificato nel contratto. Dalla data di inizio delle attività fino all'accettazione (se prevista) o fino alla data di ultimazione delle attività (se l'accettazione non è prevista), il Fornitore è responsabile della buona conservazione dei macchinari e/o apparecchiature di proprietà dell'E.ON Produzione S.p.A. e dal Fornitore stesso eventualmente usati. Il Fornitore è tenuto a provocare in tempo utile l'accertamento in contraddittorio di quanto oggetto del servizio, in particolare di quanto non sarebbe in seguito suscettibile di constatazione o accertamento. In caso di inosservanza da parte del Fornitore di tali disposizioni hanno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni dell'E.ON Produzione S.p.A.. Quanto oggetto del servizio deve rispondere esattamente a tutti i requisiti contrattuali e a tutte le prescrizioni impartite dall'E.ON Produzione S.p.A. e ai disegni consegnati o approvati dall'E.ON Produzione S.p.A. stessa e deve essere eseguito a perfetta regola d'arte ed essere esente da ogni difetto. Per le parti oggetto del servizio non rispondenti ai requisiti suddetti, il Fornitore è tenuto in ogni caso ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari a rendere il servizio integralmente conforme ai requisiti e alle prescrizioni di cui al comma precedente. L'E.ON Produzione S.p.A. ha la facoltà di rifiutare le parti oggetto del servizio ritenute non idonee riservandosi comunque, in particolari casi ed a sua discrezione, di accettare, rivedendo se necessario i corrispettivi contrattuali, quanto oggetto del servizio nello stato in cui si trova, fermo restando, in ogni caso, il diritto dell'E.ON Produzione S.p.A. al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle. Dopo che è stata constatata l'avvenuta ultimazione delle attività, l'E.ON Produzione S.p.A., visti gli atti contrattuali e qualora ne ravveda la necessità, effettua le constatazioni, verifiche e prove necessarie per l'accettazione. Le operazioni di accettazione debbono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione delle attività. L'E.ON Produzione S.p.A. può prescrivere eventuali ulteriori attività necessarie affinché quanto forma oggetto del servizio nel suo complesso sia rispondente alle condizioni stabilite. Tali attività devono essere ultimate entro il termine stabilito dall'E.ON Produzione S.p.A. la quale, in caso di inadempimento, può provvedervi direttamente a spese del Fornitore. Eseguite le attività prescritte, l'E.ON Produzione S.p.A. redige il verbale di accettazione. Il verbale di accettazione deve essere firmato dal Fornitore, il quale ha diritto di apporvi riserve riguardanti esclusivamente le operazioni di accettazione. L'accettazione non esonera il Fornitore dalle responsabilità che ad esso derivino, per effetto del contratto, dalle leggi in vigore.
- 10. SITUAZIONE FINALE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO**  
Entro novanta giorni dalla firma da parte del Fornitore del verbale di accettazione (se prevista) o entro novanta giorni dalla data di ultimazione delle attività (se l'accettazione non è prevista), l'E.ON Produzione S.p.A. deve redigere sul registro di contabilità il conto di liquidazione finale a saldo in base all'ultimo aggiornamento del registro di contabilità ed agli accrediti e deduzioni da introdurre in contabilità per effetto delle risultanze dell'accettazione, deve predisporre ed emettere la situazione finale a saldo con lo svincolo delle cauzioni (se previste) di cui all'art. 6.6 del presente Capitolato, al netto di quanto dovuto, a qualsiasi titolo, dal Fornitore all'E.ON Produzione S.p.A.. Nel caso in cui il Fornitore abbia sottoscritto con riserva l'ultimo aggiornamento del registro di contabilità, ovvero il verbale di accettazione, l'E.ON Produzione S.p.A. provvede alle operazioni di liquidazione finale a saldo in occasione della definizione degli importi di dette riserve, procedendo, tuttavia, entro lo stesso termine di novanta giorni, indipendentemente dalla risoluzione delle riserve medesime, allo svincolo delle suddette cauzioni (se previste) e delle trattenute a garanzia ed al pagamento degli eventuali conguagli dovuti al Fornitore.
- 11. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO**
- 11.1 **Risoluzione del contratto**  
In tutti i casi di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dal contratto, quest'ultimo può essere risolto dall'E.ON Produzione S.p.A., ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi previsti negli artt. 2, 3 e 5.1.
- 11.2 **Recesso unilaterale**  
E' facoltà dell'E.ON Produzione S.p.A., in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento del servizio, di recedere dal contratto.

Tutte le attività, anche se non finite ma eseguite regolarmente, sono conteggiate ai prezzi contrattuali.

E' parimenti facoltà dell'E.ON Produzione S.p.A. di recedere dal contratto in caso di sottoposizione del Fornitore a procedure concorsuali ovvero in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda.

**12. RISERVE, ARBITRATO, FORO COMPETENTE****12.1 Riserve**

Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata A.R. entro il termine di 15 giorni dalla data del documento contabile relativo al periodo al quale la riserva si riferisce, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene avere diritto.

Le riserve avanzate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in considerazione ed esaminate entro 150 giorni dalla data del verbale di accettazione (se prevista) o dalla data di ultimazione delle attività (se l'accettazione non è prevista).

L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà definita in apposito atto emesso con le stesse modalità del contratto principale.

**12.2 Arbitrato**

Le controversie fra l'E.ON Produzione S.p.A. e il Fornitore che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto fra i contraenti sono deferite, se non vi si oppone uno dei contraenti, ad arbitrato. Nessuna controversia può essere tradotta in giudizio arbitrale dal Fornitore se non abbia, a suo tempo, formato oggetto di specifica riserva. Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri, nominati uno dall'E.ON Produzione S.p.A., uno dal Fornitore ed un terzo, con funzione di Presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo e su istanza di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio E.ON Produzione S.p.A. nell'ambito territoriale del quale si svolgono i servizi appaltati. Il contraente che intende deferire una controversia agli arbitri deve notificare alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro. Ove, entro 60 giorni dalla ricezione di tale atto, l'altro contraente non notifichi un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro, la domanda si intende respinta. La sede del Collegio Arbitrale è quella stessa degli uffici E.ON Produzione S.p.A. come sopra precisato. Gli arbitri decidono secondo le regole del diritto.

**12.3 Foro competente**

Foro competente, ad esclusione di qualsiasi altro, è quello in cui ha sede l'Unità dell'E.ON Produzione S.p.A. che ha stipulato il contratto, salvo che sia diversamente indicato nello stesso.

**13. IMPOSTE E TASSE**

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del contratto sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico dell'E.ON Produzione S.p.A..

Data

Timbro e Firma del Fornitore

**DICHIARAZIONE DEL FORNITORE**

Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza e di approvare tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nei documenti costituenti il contratto. Il Fornitore dichiara inoltre di aver particolarmente considerato quanto disposto nei sottoelencati articoli e paragrafi delle presenti Condizioni Generali, per le quali esprime, a norma dell'art. 1341 C. C., il proprio pieno ed incondizionato consenso.

- 1.2 Obblighi del Fornitore;
- 1.6 Comunicazioni e disposizioni, constatazioni in contraddittorio;
- 1.10 Assicurazioni;
- 6.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali;
- 7.4 Registro di contabilità;
- 11.2 Recesso unilaterale;
- 12.1 Riserve;
- 12.2 Arbitrato;
- 12.3 Foro competente.

Data

Timbro e Firma del Fornitore